

**DOMANDE PER IL CREDITO D'IMPOSTA
SULLE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2020 ENTRO IL 1° APRILE 2021**

Scade il **1° aprile 2021** il termine di presentazione delle domande per il credito d'imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'art. 81 del D.L. n. 104/2020. La domanda si presenta mediante apposito **modulo** da inviare all'indirizzo PEC ufficiospport@pec.governo.it e all'indirizzo mail servizioprimo.sport@governo.it.

Le campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, devono essere state sostenute nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a **10.000 euro**, effettuato tramite strumenti di pagamento diversi dal contante, destinato ai suddetti soggetti con ricavi 2019 prodotti in Italia almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. L'investimento si intende effettuato nel periodo in cui sono eseguiti i relativi pagamenti.

Ai fini dell'agevolazione è inoltre richiesta l'**attestazione** delle spese rilasciata dal presidente del collegio sindacale del richiedente o da un revisore legale, da un dottore commercialista o da un consulente del lavoro o da un responsabile di CAF.

Il credito d'imposta è pari al **50%** di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili. Resta ferma l'applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell'Unione europea.

Entro il **30 giugno 2021** il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione richiesta, provvede alla concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito **elenco** sul proprio sito istituzionale. L'elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo Sport procede alla **ripartizione proporzionale** tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

Quanto alla fruizione dell'agevolazione, il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere **dal quinto giorno** lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, solo in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate.

Sono **esclusi** gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Link di riferimento:

[Modulo](#)

[Istruzioni del Dipartimento per lo Sport](#)

Aggiornato al 13 marzo 2021